

**DECRETO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE 28 giugno 2011
Determinazione dei requisiti
oggettivi delle società
concessionarie del gioco pubblico
esercitato e raccolto non a distanza,
e dei requisiti soggettivi posseduti
dagli amministratori, dal presidente
e dai procuratori delle società
concessionarie stesse..**

in G.U. n. 152 del 7-7-2010

sommario

Art. 1 Nomenclatore	2
Art. 2 Oggetto.....	2
Art. 3 Quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza	2
Art. 4 Requisiti di solidità patrimoniale	3
Art. 5 Indice di elasticità dell'attivo.....	3
Art. 6 Indice di elasticità del passivo.....	3
Art. 7 Indice di copertura delle immobilizzazioni	3
Art. 8 Indice di autonomia finanziaria.....	3
Art. 9 Rapporto di indebitamento	3
Art. 10 Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante	3
Art. 11 Perdita dei requisiti di solidità patrimoniale.....	3
Art. 12 Requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza.....	4
Art. 13 Entrata in vigore.....	4

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato

e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;

Visto, in particolare, il comma 77 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema - tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici per assicurare il corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del Monopolio statale in materia di giochi, nonché nel rispetto dei principi anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresì a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi;

Visto, in particolare, il comma 78 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che l'aggiornamento di cui al comma 77 è orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 per cento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonché assicurino il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

Visto, in particolare, il comma 79 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio

e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ad alcuni principi di cui al citato comma 78;

Visto, da ultimo, il comma 80 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale è previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie;

E m a n a n o

il seguente decreto interdirigenziale:

Art. 1 Nomenclatore

1. I termini in grassetto contenuti nel presente documento assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi. I termini sottolineati devono intendersi riferiti al modello di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile.

1) Attività correnti indicano le disponibilità liquide e le immobilizzazioni finanziarie esigibili nell'esercizio in corso;

2) Attività fisse indicano le immobilizzazioni;

3) Capitale netto indica la differenza tra l'attivo ed il passivo;

4) Capitale proprio indica il valore dei conferimenti dei soci, è costituito da capitale di apporto e capitale di risparmio, al netto di perdite d'esercizi precedenti;

5) Mezzi di terzi indicano i debiti a breve, medio e lungo termine;

6) Passività correnti indicano debiti che si prevede di ripagare entro l'anno;

7) Passività fisse indicano i finanziamenti a titolo di credito a medio e lungo termine concessi da terzi;

8) Passività totali indicano la somma delle passività correnti e delle passività fisse;

9) Posizione finanziaria netta indica la differenza tra i debiti finanziari (debiti verso banche, obbligazioni, ecc.) e le disponibilità liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).

Art. 2 Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali.

2. Con riferimento alle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, costituite in

forma giuridica di società di capitali, sono, altresì, definiti:

a) i requisiti di solidità patrimoniale;

b) i requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza che devono essere posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori.

3. Per i valori di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento alle grandezze contabili indicate dalle società concessionarie nella redazione dei bilanci di esercizio.

Art. 3 Quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza

1. Il quadro informativo minimo, di cui all'art. 2, comma 1, dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza si compone delle seguenti voci:

a) dati economici: valore della produzione, ricavi; costi della produzione, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte, utile o perdita di esercizio;

b) dati finanziari: attività fisse, attività correnti, attività totali, passività fisse, passività correnti, passività totali, capitale netto, capitale proprio, capitale investito, mezzi di terzi, disponibilità liquide, fondi, ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi;

c) dati tecnici: operatore di rete, ubicazione del Centro elaborazione dati, disponibilità del Centro elaborazione dati in esclusiva o in condivisione con altri soggetti;

d) dati gestionali: contatti e riferimenti; livelli di servizio, anagrafica dei titolari degli esercizi dove si commercializza il gioco, altre attività, sedi estere.

2. Le società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza trasmettono, mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari, con cadenza annuale, i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, comunicando trimestralmente ogni variazione relativa ai dati economici e finanziari e tempestivamente ogni variazione relativa ai dati tecnici ed a quelli gestionali.

3. In caso di mancata trasmissione dei dati o in caso di trasmissione di dati non veritieri è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 4 Requisiti di solidità patrimoniale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il possesso di una adeguata solidità patrimoniale da parte delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali, è valutato da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sulla base dei sotto elencati requisiti di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 2:

- a) indice di elasticità dell'attivo;
- b) indice di elasticità del passivo;
- c) indice di copertura delle immobilizzazioni;
- d) indice di autonomia finanziaria;
- e) rapporto di indebitamento;
- f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante.

2. Le società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali, in occasione della consegna del bilancio d'esercizio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trasmettono altresì una schematica relazione illustrativa dei valori dei suddetti indici, calcolati con riferimento alle poste indicate nel bilancio stesso.

3. La consegna, anche telematica, del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei valori degli indici di solidità patrimoniale, avviene mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari.

Art. 5 Indice di elasticità dell'attivo

1. L'indice di elasticità dell'attivo è inteso quale rapporto tra le attività correnti e le passività correnti ed è espresso dalla formula:

ATTIVITA' CORRENTI / PASSIVITA' CORRENTI.

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.

Art. 6 Indice di elasticità del passivo

1. L'indice di elasticità del passivo è inteso quale rapporto tra le passività correnti e le passività totali ed è espresso dalla formula:

PASSIVITA' CORRENTI / PASSIVITA' TOTALI.

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.

Art. 7 Indice di copertura delle immobilizzazioni

1. L'indice di copertura delle immobilizzazioni è inteso quale rapporto tra la somma del capitale

proprio e delle passività fisse e le attività fisse ed è espresso dalla formula:

(CAPITALE PROPRIO + PASSIVITA' FISSE) / ATTIVITA' FISSE.

2. Detto rapporto deve assumere valori superiori a 1.

Art. 8 Indice di autonomia finanziaria.

1. L'indice di autonomia finanziaria è inteso quale rapporto tra le passività fisse ed il capitale netto ed è espresso dalla formula:

PASSIVITA' FISSE / CAPITALE NETTO.

2. Detto rapporto deve assumere valori non superiori a 0,8.

Art. 9 Rapporto di indebitamento

1. Il rapporto di indebitamento è inteso quale rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto ed espresso dalla formula:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA / PATRIMONIO NETTO.

2. Se la società titolare della concessione è controllata da altra società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento eventuali passività correnti dovute a debiti per finanziamenti infruttiferi ricevuti dal socio di maggioranza possono non essere computate nella posizione finanziaria netta.

3. L'importo della fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata a copertura del rispetto degli obblighi assunti dalla società titolare della concessione nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento, se garantita da beni societari è valutata quale voce del patrimonio netto.

4. Il rapporto di indebitamento deve assumere valori non superiori a 4.

Art. 10 Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante

1. Il soggetto che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, detiene una posizione di controllo della società titolare della concessione, deve possedere un patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, pari al 1,5 per cento del valore di ogni singolo punto percentuale di partecipazione nel capitale della società concessionaria stessa.

Art. 11 Perdita dei requisiti di solidità patrimoniale

1. Ogni operazione di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dalla società concessionaria suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione

stessa, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale, di cui all'art. 4, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

2. La società concessionaria deve riequilibrare il predetto indice mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, a pena di decadenza dalla concessione.

Art. 12 Requisiti di affidabilità, onorabilità, professionalità e indipendenza

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), costituiscono requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi di presidente, amministratore e procuratore delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di società di capitali:

a) non essere stato dichiarato o non essere in pendenza di situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

b) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;

c) non aver reso, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara pubbliche;

d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiedono;

e) non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

f) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

g) non aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) non aver commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca da concessione nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura selettiva;

j) salvo gli effetti dell'istituto della riabilitazione, non aver subito condanna con sentenza irrevocabile, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura civile a pena detentiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano gli strumenti di pagamento, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

k) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni salvi gli effetti della riabilitazione;

l) aver maturato, per almeno un biennio, comprovata esperienza nel campo, attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero di compiti direttivi presso imprese;

m) qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Ferrara

Il Ragioniere generale dello Stato

Canzio

Note

Entrata in vigore il 3/7/2011

Id.2.603